

AutoTurismo.RS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, al D.Lgs. 460/97 ed alla Legge n. 383/2000, compreso quanto disposto dall'art. 90 Legge n. 289/2002, l'Associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale denominata: "AutoTurismo.RS Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "AutoTurismo.RS A.S.D." con sede in Torino.

Art. 2 - Scopi ed oggetto sociale

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nel campo automobilistico.

In particolare l'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e del CONI di cui osserva le norme dello statuto e i regolamenti, si propone di:

- Sviluppare e diffondere l'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina dell'automobilismo.
- Tutelare gli interessi degli automobilisti sportivi ad essa associati.
- Organizzare attività ricreative di formazione sportiva e culturale incentrate sullo sport automobilistico.
- Promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive automobilistiche e far avvicinare allo sport automobilistico ed alla sua storia, un sempre maggior numero di appassionati.
- Rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva e della Federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate.
- Promuovere sul territorio l'attività sportiva automobilistica e collaborare con gli enti locali nell'organizzazione di manifestazioni inerenti all'attività dell'associazione.

L'associazione, in modo non prevalente, ma complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale e raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario da approvarsi da parte dell'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 3 - Soci

L'Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto.

I soci eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano

Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

I soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

- A. Soci fondatori, coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione.
- B. Soci ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile ovvero annuale stabilita dall'Associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 - Partecipanti

Sono i soggetti di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- A. Presentare richiesta di iscrizione compilando, anche via telematica, il modulo predisposto dall'Associazione.
- B. Accettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- C. Versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione, compatibilmente con le possibilità organizzative, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.

I soci che partecipano all'organizzazione delle attività, al coordinamento, alla gestione logistica, alla sicurezza delle manifestazioni, alle attività formative ed in generale prestano la propria opera gratuitamente a favore dell'Associazione, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, previa predisposizione di un rendiconto documentato.

Art. 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- A. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza.
- B. Per morosità protrattasi per almeno 1 mese nel pagamento delle quote sociali.

A carico dei soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni

dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 8 - Anno sociale

L'anno sociale decorre dal 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno solare.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi Sociali sono:

- A. l'Assemblea dei soci.
- B. il Consiglio Direttivo.
- C. il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 11 - Diritti di partecipazione

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale, tuttavia, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- A. Delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, gli indirizzi programmatici e la gestione dell'Associazione.
- B. Approva, annualmente, il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.
- C. Elegge il Consiglio Direttivo.
- D. Delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto.

Art. 13 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso il sito web dell'Associazione o con comunicazioni ai soci da inviarsi via email, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

Le delibere dell'Assemblea saranno portate a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la convocazione.

Il rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 14 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con

il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 15 - Modifiche di Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Devono essere approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino il 50% più 1 del corpo sociale.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato, ed in generale dalle Istituzioni, è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo e Cariche Sociali

Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri tra i quali vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, si riunisce periodicamente durante l'anno e straordinariamente dietro convocazione del Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci che:

- A. Abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
- B. Siano in regola con il pagamento delle quote associative.
- C. Non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.
- D. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi.
- E. Non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- F. Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che il Consiglio sia costituito da due persone, nel qual caso la delibera dovrà essere assunta all'unanimità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- A. Cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.
- B. Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- C. Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci.
- D. Predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma.
- E. Stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente.
- F. Designa i collaboratori preposti alle varie attività.

G. Convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie.

H. Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 19 - Verbali

Per ogni riunione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale che va trascritto negli appositi libri. Qualora si tratti di verbale relativo ad Assemblea Straordinaria con all'ordine del giorno variazioni di Statuto, il verbale va trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Presidenza provinciale della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 20 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 21 - Risorse economiche - fondo comune

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- A. Quote e contributi degli associati.
- B. Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive.
- C. Eredità, donazioni e legati.
- D. Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- E. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- F. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- G. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- H. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- I. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- J. Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 22 - Trasformazione

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della

Associazione in Società Sportiva di Capitali, ai sensi delle Leggi 23 marzo 1981 n. 91 e 27 dicembre 2002 n. 289 per gli effetti di cui alla Legge 18 febbraio 1983 n. 50 o richiedere la personalità giuridica.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune.

Data la natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - Controversie

Fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento i beni patrimoniali dati in uso all'Associazione dalla Federazione sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata ritornano in possesso della Federazione o dell'Ente che li aveva concessi; il Patrimonio dell'Associazione sarà devoluto alla Presidenza Provinciale della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata o ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto Nazionale della Federazione sportiva nazionale o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in ogni caso alle norme del Codice Civile.

In originale firmati

GIORGIO DODERO

GIULIA CREMONINI

ENRICO MASELLI